

UFFICIO PRESIDENZA  
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE  
PROTOCOLLO  
N. 1218  
Data 19-07-2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE DIMISSIONI IN  
BIANCO E DI TUTELA DELLA GENITORIALITA'

Art. 1  
(Finalità)

La presente legge ha la finalità di contrastare la predisposizione, la conservazione e l'utilizzo delle dimissioni in bianco da parte di datori di lavoro, in particolare qualora siano in danno di lavoratrici e lavoratori con figli fino al terzo anno di età o figli disabili.

Art 2  
(Modalità)

Nel caso di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore l'onere di recarsi personalmente presso l'Ufficio del Lavoro e sottoscrivere il modulo di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, all'uopo predisposto, che sostituisce, nel caso specifico, la comunicazione obbligatoria dell'interruzione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 23 della legge 19 settembre 1989 n. 95 "Legge sul collocamento".

L'Ufficio del Lavoro rilascia alla lavoratrice o al lavoratore copia del modulo di cessazione volontaria del rapporto di lavoro sottoscritto e provvede in giornata a trasmetterne copia al datore di lavoro.

Art. 3  
(Efficacia)

L'Ufficio del Lavoro è tenuto a dare corso alla registrazione della cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice e del lavoratore esclusivamente quando le dimissioni vengano rese in conformità a quanto previsto all'articolo che precede.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua legale pubblicazione.

